



## **Comune di Guardiagrele**

(Provincia di Chieti - Regione Abruzzo)

# **RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA AL CONSOLIDATO 2017**

# RELAZIONE SULLA GESTIONE

## ***INTRODUZIONE E FINALITA' DEL BILANCIO CONSOLIDATO***

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, attuativo della riforma contabile prevista dalla L. 42/2009, persegue l'obiettivo di uniformare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli Enti Locali ed Enti ed Organismi Strumentali.

Il citato Decreto Legislativo ha la finalità di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea, per il raggiungimento:

- dell'efficienza nella gestione e nell'utilizzo delle risorse pubbliche;
- della trasparenza delle informazioni nel processo di allocazione delle risorse;
- della confrontabilità dei dati di bilancio;

anche con riferimento al settore pubblico allargato, inteso come soggetti di diritto pubblico e loro società, enti e fondazioni.

Tra gli strumenti previsti per raggiungere dette finalità si rilevano:

- l'adozione di principi contabili generali ed applicati che garantiscono sistemi informativi omogenei;
- l'adozione di un sistema di contabilità finanziaria, affiancato da un sistema di contabilità economico-patrimoniale che garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario, sia sotto il profilo economico-patrimoniale;
- l'adozione di un Piano dei Conti integrato, finalizzato a consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle Amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nazionali;
- la predisposizione di un Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate e partecipate.

A decorrere dall'esercizio 2016 vengono adottati i nuovi schemi previsti dal comma 1 dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.. In particolare, il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio, nel rispetto del Principio Contabile generale n. 17 e del Principio Contabile applicato di cui all'Allegato 4/3. Lo Stato Patrimoniale invece rappresenta la consistenza del patrimonio regionale al termine dell'esercizio di riferimento.

Il ciclo di rendicontazione dell'esercizio 2017 del Comune si completa, secondo

quanto disposto dall'art. 11-bis del D.Lgs. 118/2001 e dal Principio Contabile Applicato 4/4, allegato al medesimo decreto, con il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2017, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Relazione sulla Gestione comprensiva della Nota Integrativa della capogruppo Comune di Guardiagrele e delle società comprese nel perimetro di consolidamento individuato con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 27/09/2018.

Il Bilancio Consolidato del Comune di Guardiagrele, quale strumento di rendicontazione delle attività del gruppo pubblico Comune di Guardiagrele, rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento per l'annualità 2017.

Tale documento ha altresì la finalità di fornire agli organi di indirizzo politico ed amministrativo del Comune di Guardiagrele un nuovo strumento attraverso il quale programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia le attività strategiche ed operative poste in essere dagli organismi partecipati inclusi nel proprio perimetro di consolidamento.

Per la predisposizione del presente Bilancio Consolidato, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 11 al D. Lgs. n. 118/2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni, si è provveduto ad aggregare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico del Comune con i singoli bilanci delle società controllate e partecipate e degli enti strumentali facenti parte del perimetro di consolidamento, elencati in formato tabellare nel paragrafo successivo.

In relazione alle scelte compiute per l'individuazione dei soggetti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Guardiagrele e successivamente inclusi nel perimetro di consolidamento, approvati da ultimo con la sopra citata delibera, si rileva che, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato al Bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al Bilancio Consolidato 2017 del Comune di Guardiagrele citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. si è provveduto ad eseguire un'analitica istruttoria per l'individuazione degli enti da includere nel suddetto perimetro di consolidamento.

L'istruttoria ha considerato i criteri definiti dal menzionato allegato e l'Ente ha valutato di includere nel perimetro di consolidamento del proprio bilancio consolidato gli enti e le società i cui parametri di bilancio, rispetto a quelli del Comune capogruppo consolidante non sono risultati irrilevanti, gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto nonché le fondazioni e gli enti nei confronti dei quali l'Ente svolge un'influenza dominante.

Le società e gli enti inclusi nel perimetro di consolidamento sono stati tutti consolidati con il metodo integrale.

Sono inclusi nel GAP del Comune di Guardiagrele i seguenti enti e società:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	CODICE FISCALE	ANNO COSTITUZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ATTIVITA' SVOLTA
<b>ANXANUM S.P.A.</b>	<b>01577270695</b>	<b>1996</b>	<b>1,45</b>	<b>GESTIONE FARMACIE E CIMITERI COMUNALI</b>
<b>ECOLAN S.P.A.</b>	<b>01537100693</b>	<b>1994</b>	<b>6,38</b>	<b>RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>
<b>S.A.S.I. S.P.A</b>	<b>01485710691</b>	<b>2002</b>	<b>1,20</b>	<b>GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO ATO.6 CHIETINO</b>
<b>I.S.I. S.R.L.</b>	<b>02029880693</b>	<b>2002</b>	<b>1,20</b>	<b>ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE IMMOBILI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE IDRICO INTEGRATO.</b>
<b>A.T.O. CHIETINO</b>	<b>90017010696</b>	<b>1994</b>	<b>7,00</b>	<b>ENTI DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI IDRICI E O DEI RIFIUTI</b>

Sono stati consolidati i seguenti enti, organismi strumentali e società controllate e partecipate:

Ente/Società	Quota Comune di Guardiagrele	Classificazione	Metodo Consolidamento
ECOLAN SPA	6,38%	Società Partecipata	Proporzionale

Il Bilancio Consolidato del Comune di Guardiagrele per l'esercizio 2017 espone le risultanze delle somme dei bilanci del Comune di Guardiagrele con i bilanci delle società ed enti inclusi nel perimetro di consolidamento, al netto delle scritture contabili di elisione effettuate per le partite infragruppo.

Si evidenzia che il conto economico consolidato chiude con un utile di esercizio pari a € 1.372.561,74.

DESCRIZIONE	IMPORTI COMUNE DI GUARDIAGRELE	IMPORTI COMPLESSIVI DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO GAP	INCIDENZA COMUNE SUL BILANCIO CONSOLIDATO %
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
a) Componenti positivi della gestione	8.946.153,83	9.276.804,18	96,44%
b) Componenti negativi della gestione	7.358.492,20	7.658.801,00	96,08%
<b>Diff. tra comp. positivi e negativi di gestione</b>	<b>1.587.661,63</b>	<b>1.618.003,19</b>	<b>98,12%</b>
C) proventi e oneri finanziari	-396.387,13	-403.445,58	98,25%
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	-
E) Proventi e oneri straordinari	284.061,92	284.061,92	100%
Imposte	115.824,01	126.057,79	91,88%
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>1.359.512,41</b>	<b>1.372.561,74</b>	<b>99,05%</b>
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>			
Immobilizzazioni Immateriali	0,00	40.778,66	0,00%
Immobilizzazioni materiali	36.424.767,63	37.059.943,78	98,26%
Immobilizzazioni Finanziarie	1.825.449,78	1.844.431,94	98,87%
<i>Tot Immobilizzazioni</i>	<i>38.250.217,41</i>	<i>38.945.154,38</i>	<i>98,22%</i>
Rimanenze	0,00	10.408,59	0,00%
Crediti	7.338.763,88	7.666.883,52	95,72%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	-
Disponibilità liquide	360.241,13	618.914,40	58,21%
<i>Totale attivo circolante</i>	<i>7.699.005,01</i>	<i>8.444.395,47</i>	<i>91,17%</i>
Ratei e risconti	0,00	12.449,93	0,00%
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>45.949.222,42</b>	<b>47.253.810,82</b>	<b>97,24%</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>			
a) Patrimonio Netto	20.621.988,40	21.121.269,59	97,64%
b) Fondi rischi e oneri	0,00	9.733,33	0,00%
c) Trattamento fine rapporto	0,00	30.086,04	0,00%
d) Debiti	15.035.509,09	15.778.268,63	95,29%
e) Ratei e Risconti	10.291.724,93	10.314.413,23	99,78%
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>45.949.222,42</b>	<b>47.253.810,82</b>	<b>97,24%</b>

Il totale dell'Attivo del Bilancio Consolidato del Comune di Guardiagrele è pari ad € 47.253.810,82 e l'Attivo Circolante incide per il 17,81% sul predetto valore mentre le immobilizzazioni materiali incidono per il 82,16%.

I Crediti di natura tributaria e quelli per trasferimenti e contributi sono pari ad € 6.564.297,35 e rappresentano quasi il 78% del totale dell'Attivo Circolante, mentre le disponibilità liquide, pari ad € 618.914,40, incidono per quasi il 7,50% sul totale del valore di quest'ultimo macroaggregato.

Tra le Passività consolidate, complessivamente pari a € 47.253.810,82, i Debiti da Finanziamento (€ 8.803.851,77), quelli per trasferimenti e contributi (€ 1.211.277,91) e i Debiti v/s altri (€ 1.973.012,81) incidono per oltre il 25,29%. Significativo è anche il peso della voce dei Ratei e Risconti e Contributi agli Investimenti il cui valore è pari ad € 10.314.413,23.

Il Patrimonio Netto consolidato al 31 dicembre 2017, pari ad € 21.121.269,59, è determinato dal fatto che il Comune di Guardiagrele, Ente Consolidante, ha registrato un patrimonio netto a fine esercizio per € 20.621.988,40 anche dopo la ricostruzione dei valori del proprio attivo e passivo effettuata, in occasione dell'introduzione della contabilità economico patrimoniale.

## **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI GUARDIAGRELE**

# ESERCIZIO 2017

## ***PREMessa***

La redazione del bilancio consolidato del Comune di Guardiagrele si inserisce nell'ampia riforma normativa relativa al consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica.

In particolare questo tema è stato affrontato con l'emanazione della legge di riforma della contabilità pubblica (L. 196/2009) e della legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009).

Entrambi i testi normativi hanno previsto l'emanazione di decreti attuativi e di sperimentazione finalizzati a ottenere principi e schemi di bilancio armonizzati. In particolare, la normativa di riferimento per la redazione del bilancio consolidato delle Regioni è costituita dal D. Lgs. n.118/2011 concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

L'articolo 11, co. 1, lettera c) del D. Lgs. n.118/2011 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, adottano lo schema di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

L'art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede che gli enti territoriali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato del bilancio consolidato 4/4, considerando ai fini dello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata.

In questo contesto, i nuovi principi relativi all'armonizzazione dei bilanci contenuti nel D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii, rafforzano la necessità di leggere l'azione amministrativa degli enti territoriali nel suo insieme, richiedendo all'ente capogruppo una redazione del bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate ricomprese nel perimetro di consolidamento.

Il D. Lgs. n. 118/2011, relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio, così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede, all'art. 2, che le Regioni e gli enti locali adottino la contabilità finanziaria *“cui affiancano, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Gli enti strumentali delle amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”*.

Il medesimo Decreto prevede altresì, all'art. 11 comma 8, che le amministrazioni articolate in organismi strumentali approvino anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali.

Successivamente, all'art. 11-bis, il richiamato Decreto prevede per le Regioni la redazione del bilancio consolidato *“con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4”*. La contabilità di riferimento per la redazione del bilancio consolidato è dunque quella economico-patrimoniale. In tal senso il comma 2 del predetto articolo 11 bis dispone che *“il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.”*

Le modalità ed i criteri attuativi sono quindi specificati nell'allegato 4/4 del D. Lgs. n.118/2011 denominato *“Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato”* che indica le seguenti fasi per l'elaborazione del bilancio consolidato:

- a) l'individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP);
- b) l'individuazione dei soggetti del GAP da ricomprendersi nell'area di consolidamento;
- c) le operazioni propedeutiche al consolidamento dei conti attraverso l'eliminazione delle operazioni infragruppo
- d) elaborazione dei seguenti schemi di bilancio consolidato: Conto economico, Stato patrimoniale e Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota integrativa, ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. 118 e ss.mm.ii.

L'art 63 del Decreto precisa infine che:

- il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale (comma 6);

- lo Stato Patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della Regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensivo del risultato economico dell'esercizio (comma 7).

L' Allegato 4/4 al richiamato Decreto Legislativo n. 118/2011 specifica infine, al punto 5, i contenuti della Nota Integrativa, in coerenza con i principi contabili generali del Codice Civile nonché con quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

## ***AREA DI CONSOLIDAMENTO***

L'area di consolidamento per l'esercizio 2017 è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate nel DPCM 28/12/2011 e nel principio contabile applicato sperimentale del bilancio consolidato, allegato n. 4, al DPCM stesso.

Con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 27/09/2018 si è provveduto a definire l'elenco degli enti, organismi strumentali e società controllate e partecipate ricompresi nel perimetro di consolidamento del gruppo "Comune di Guardiagrele".

Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del bilancio consolidato, possono essere considerati appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica:

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 9, commi 7 e 8 del DPCM 28 dicembre 2011, corrispondenti alle articolazioni organizzative del Comune;
- gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 21 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali;
- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o esercita un'influenza dominante;
- le società partecipate dell'amministrazione pubblica che, per il periodo di sperimentazione, corrispondono alle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Il punto 3.1 del principio contabile applicato consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli enti e le società del gruppo nei casi di:

- *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
  - totale dell'attivo;
  - patrimonio netto;
  - totale ricavi della gestione caratteristica.
- *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Sulla base di tali criteri è stato definito il perimetro di consolidamento:

Ente/Società	Quota Comune di Guardiagrele	Classificazione	Metodo Consolidamento
ECOLAN SPA	6,38%	Società Partecipata	Proporzionale

## ***PERCORSO DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO***

L'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al citato decreto.

Il percorso di predisposizione del Bilancio Consolidato del Comune di Guardiagrele ha preso avvio da apposita deliberazione con la quale la Giunta Comunale, sulla base delle disposizioni del citato D. Lgs. n. 118/2011, ha individuato gli organismi componenti il "Gruppo Comune di Guardiagrele", nonché quelli da ricomprendersi

nel perimetro di consolidamento in base ai criteri previsti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011.

Il processo di consolidamento si è articolato in tre fasi.

Nella prima fase si è proceduto all'individuazione delle poste "infragruppo" dei bilanci economico - patrimoniali dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Nella seconda fase sono state confrontate le voci infragruppo correlate e sono state analizzate le differenze emerse.

Infine, nella terza fase, sono state predisposte le scritture di elisione delle poste infragruppo (costi e ricavi, debiti e crediti) dai bilanci dei diversi soggetti, al fine di evitare la duplicazione della rilevazione contabile degli stessi eventi e dei relativi importi.

## ***CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI***

Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole società e del Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.

Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1). Lo stesso principio evidenzia altresì che "*è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare del bilancio consolidato deve specificare le difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base*".

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione. L'omogeneizzazione dei criteri di valutazione è un processo che per sua natura richiede di essere realizzata progressivamente nel tempo.

In relazione a quanto sopra, si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso.

In tal senso si precisa che le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono state valutate e consolidate secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n.118/2011 e

ss.mm. e ii., con le connesse disposizioni contenute nel “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico - patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria – Allegato 4/3 al citato decreto legislativo, nonché secondi i criteri di valutazione indicati dal Codice Civile, integrati dai principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall’Organismo Italiano di Contabilità.

I criteri di valutazione applicati dai singoli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento sono sinteticamente riportati nella tabella sottostante

**Sintesi dei criteri di valutazione degli organismi del Gruppo "Comune di Guardiagrele"**

VOCE	COMUNE	ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - Sono costituite da beni privi di tangibilità e consistenza fisica, atti a generare i loro effetti e benefici su un arco temporale pluriennale. Sono valutate al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori.	Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Guardiagrele le immobilizzazioni immateriali non sono presenti.	Costo storico al netto ammortamento. Sono ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo.
Immobilizzazioni materiali	Costo di acquisto al netto delle quote di ammortamento e comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti.	Costo storico al netto ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote sono state ridotte alla metà per i beni acquistati nell'esercizio.
Immobilizzazioni Finanziarie	Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Guardiagrele le immobilizzazioni finanziarie, in gran parte costituite da Partecipazioni di controllo e di collegamento, sono iscritte al Valore del P.N. di cui all'art. 2426, n. 4 del Codice Civile. Sono stati invece mantenuti i criteri di contabilizzazione adottati dalle società ed enti rientranti nel perimetro di consolidamento del presente	Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte sulla base del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengono durevoli, secondo quanto indicato dall'art. 2426 del Codice Civile. Costituite da depositi cauzionali iscritti nelle immobilizzazioni sono iscritti al valore nominale

	bilancio per le partecipazioni detenute in società terze e non oggetto di collegamento.	
Rimanenze	Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Guardiagrele non sono state registrate rimanenze.	Minore tra costo di acquisto e valore di mercato
Crediti	Valore accertato (valore nominale) e ricondotti al valore presumibile di realizzo attraverso apposito fondo di svalutazione	I crediti iscritti nello stato patrimoniale rappresentano obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio di beni. Valore presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti
Disponibilità liquide	Si articolano in Conto di tesoreria acceso presso l'Istituto Tesoriere, Altri depositi bancari e postali, Denaro e valori in cassa ed eventuali altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente. Tali voci sono esposte in base al valore nominale.	Le voci rientranti nelle disponibilità liquide sono esposte in bilancio al loro valore nominale
Ratei e risconti attivi	Criterio effettiva competenza temporale.	Sono riportati nello Stato Patrimoniale seguendo le prescrizioni dell'art. 2424-bis, comma 6, del Codice Civile, così come suggerito dal "Principio applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale". In particolare, nella voce ratei e risconti attivi sono stati iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Patrimonio netto	Il Patrimonio Netto si compone del Fondo di dotazione, delle riserve e degli utili/ perdite portati a nuovo. Il	

	<p>Fondo di dotazione è stato calcolato come differenza tra l'Attivo ed il Passivo patrimoniale</p> <p>Le riserve sono riportate al valore nominale. Gli utili e le perdite portati a nuovo corrispondono all'utili/perdita dell'esercizio ed ai risultati economici degli esercizi precedenti non destinati a riserva o ad incremento del fondo di dotazione.</p>	
Debiti	<p>I debiti sono costituiti da passività di natura determinata ed esistenza certa e sono iscritti al valore impegnato (valore nominale)</p>	Valore nominale
Ratei e risconti passivi	<p>Sono riportati nello Stato Patrimoniale seguendo le prescrizioni dell'art. 2424-bis, comma 6, del Codice Civile, così come suggerito dal "Principio applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale". Nella voce <i>Ratei e risconti passivi</i> sono stati iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce <i>Risconti Passivi</i> trova rappresentazione l'avanzo di amministrazione vincolato proveniente dalla contabilità finanziaria del Comune e corrispondente a componenti positivi di reddito (accertamenti di esercizi precedenti) che non hanno trovato correlazione con i corrispondenti costi nell'esercizio in cui si sono espressi. Analogamente vi trova rappresentazione il Fondo Pluriennale Vincolato della Regione per la parte relativa a risorse vincolate, ovvero le entrate accertate negli esercizi precedenti a copertura di obbligazioni</p>	Criterio effettiva competenza temporale

	giuridicamente perfezionate, ma iscritte in esercizi futuri che non avevano trovato correlazione con i corrispondenti costi nell'esercizio in cui si sono espressi e che troveranno correlazione con i costi derivanti dalla liquidazione degli impegni reimputati.	
Fondo Rischi e oneri	Sono istituiti a copertura di perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza. In tale posta di bilancio sono confluite alcune delle somme accantonate nell'avanzo di amministrazione e più esattamente il Fondo passività potenziali.	Sono calcolati in base a perdite probabile che a fine esercizio non sono determinabili nel loro ammontare
Ricavi e proventi	Accertamenti	Fatturato e contratti
Costi e oneri	Liquidazioni	Fatture
Imposte sul reddito		Principio competenza

## **PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO**

Il Bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017 redatto in conformità:

- alle disposizioni del DPCM 28/12/2011 sulla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 (ora 78) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e degli allegati al decreto, in particolare del principio contabile applicato sperimentale per il 2014 del bilancio consolidato, allegato n. 4;
- ai principi contabili sul bilancio consolidato elaborati dall'OIC;
- alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio.

Ai fini del consolidamento sono stati utilizzati bilanci al 31/12/2017 del Comune e delle società sopra elencate, approvati dai competenti organi del Comune e delle singole società, con la precisazione che i bilanci delle società sono redatti secondo lo schema previsto dall'art. 2423 del codice civile.

Si precisa inoltre che il Bilancio consolidato è stato predisposto a stati comparati come da legislazione vigente.

Si riportano di seguito le principali differenti riclassificazioni, che non hanno prodotto riflessi sui saldi di bilancio, al fine di uniformare i bilanci agli schemi previsti dai principi contabili della sperimentazione, se ricorrono le circostanze:

Elisione crediti/debiti

Elisione ricavi/costi

Elisioni società controllate dalle immobilizzazioni finanziarie dell'Ente

Rettifica contributi in c/esercizio

## ***ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO***

In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Guardiagrele deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. *"Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, in un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici"*.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In sintesi i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:

- individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc);
- individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune);
- verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e l'individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
- elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Laddove le partite infragruppo risultavano coincidenti negli importi si è proceduto alla loro totale eliminazione nelle corrispondenti voci di bilancio. Per la gestione delle differenze riscontrate nell'elisione delle partite infragruppo non sono stati interessati i conti *Differenze da consolidamento* e *Riserve di consolidamento* affinché questi riflettessero solo lo scostamento tra il valore contabile delle partecipazioni e il relativo valore della quota di patrimonio netto. A bilanciamento dello squilibrio sono

stati pertanto rilevati nello stato patrimoniale consolidato i maggiori debiti e crediti segnalati rispetto alle partite correlate e sono stati rilevati nel conto economico consolidato i maggiori costi e ricavi segnalati rispetto alle partite correlate.

Le principali operazioni di eliminazione-elisione riguardano l'eliminazione del valore contabile dei crediti/debiti e dei ricavi/costi.

Si precisa che in caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta – ai sensi di quanto prevede il principio contabile all. 4 al DPCM 28/12/2011 - non è oggetto di elisione. Pertanto l'IVA pagata dal Comune relativamente ad operazioni di natura istituzionale ai componenti del Gruppo per i quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Non sono state oggetto di eliminazione le operazioni infragruppo di importo irrilevante.

### **Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni**

Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra:

- il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante;
- il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisto della partecipazione medesima (valore netto contabile).

Se la differenza è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) si avrà una *“differenza di consolidamento”*, mentre se è negativo (il patrimonio netto della società ha un valore superiore al costo di acquisto) si avrà prudenzialmente un *“Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”*.

La contestuale eliminazione del valore della partecipazione iscritta nel bilancio della controllante e della correlata frazione del patrimonio netto della controllata si rende doverosa al fine determinare in maniera corretta il valore del patrimonio netto di gruppo. Se non si provvedesse ad eliminare il valore della partecipazione contro la quota di P. N. della controllata si effettuerebbe infatti un errore di *“duplicazione”*, in quanto il patrimonio netto della controllata verrebbe conteggiato nel consolidato due volte.

### **Consolidamento dei Bilanci**

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti, sono stati aggregati voce per voce,

facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per l'importo, proporzionale alla percentuale di partecipazione, delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo proporzionale).